

Criteri minimi per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici e all'Albo dei Periti presso i Tribunali

approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento
con delibera n. 07 del 24 gennaio 2023

VISTO l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (art. 13 ss. disp. att. c.p.c) e di procedura penale (art. 67 ss. n.att. c.p.p.)

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figura del perito e del consulente tecnico siano in grado di fornire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

CONSIDERATO l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio *"un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie"*

VISTO CHE ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi circondariali riservata agli esercenti la professione di psicologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali;

CONSIDERATO CHE la "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto;

IN CONSIDERAZIONE dell'accordo stipulato in data 12/3/2019 tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense ed il CNOP per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici

- 1. Per l'inserimento nell'Albo dei CTU e nell'Albo dei Periti tenuti dai Tribunali**, Il professionista iscritto all'Ordine degli Psicologi di Trento deve essere in possesso di tutti i seguenti cinque requisiti, che devono essere chiaramente desumibili dal curriculum vitae sotto forma di autocertificazione:

Requisito 1	Iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi da almeno 3 anni
Requisito 2	Formazione post-lauream inerente l'ambito psicogiuridico (pubblica e/o privata) di almeno 150 ore complessive, acquisita tramite master universitario di I livello oppure master universitario di II livello oppure corso di perfezionamento universitario oppure corso privato erogato da ente formativo accreditato o con crediti ECM residenziali Formazione in psicodiagnostica oppure Esperienza professionale pregressa nell'ambito psicogiuridico, almeno 3 consulenze tecniche di parte o in qualità di CTU (seppure in assenza di iscrizione all'albo dei consulenti) o Giudice Onorario o docente (in percorsi di formazione post-lauream per almeno 3 anni)
Requisito 3	Conoscenza della normativa, del Codice Deontologico degli psicologi e delle Linee guida in ambito psicogiuridico
Requisito 4	Non aver riportato negli ultimi 3 anni sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dall'esercizio della professione di psicologo.

In deroga a quanto richiesto, si stabilisce che la verifica dei requisiti sopra indicati non si applica agli psicologi che alla data del 24 gennaio 2023 siano già iscritti all'Albo dei Periti o all'Albo dei Consulenti Tecnici tenuti dai Tribunali.

2. Per mantenere l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici e/o all'Albo dei Periti, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti (da verificare al momento della revisione dell'Albo da parte del Tribunale):

3.

Requisito 1	Aggiornamento con la partecipazione a convegni o corsi in ambito psicogiuridico come relatore o partecipante per almeno 15 ore annue o comunque non inferiori a 60 ore in quattro anni.
Requisito 2	Non aver riportato negli ultimi 3 anni sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dall'esercizio della professione di psicologo.